Penale Sent. Sez. 5 Num. 32347 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
Data Udienza: 15/02/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LUPO DOMENICO nato il 30/05/1976 a CORATO

avverso la sentenza del 23/01/2015 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio perché il fatto di cui all'art.594 c.p. non è più previsto dalla legge come reato en rideterminazione della pena; inammissibilità nel resto.
Udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari, riformava parzialmente in favore del reo solo con riferimento all'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Bari, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, in data 4.2.2010, aveva condannato Lupo Domenico alla pena di mesi due ed euro 600,00 di multa, in relazione ai reati, di cui agli artt. 336, co. 2, 594, 61, n. 10, c.p., previa diversa qualificazione del fatto contestato ex art. 336, co. 2, c.p., nella fattispecie di cui all'art. 612, co. 2, c.p.

La pena finale veniva così determinata dalla corte di appello: "pena base per il delitto di minaccia aggravata, di cui all'art. 612,cpv., c.p., mesi uno gg. 15 di reclusione, aumentata di gg. 15 per l'aggravante ex art. 61, n. 10, c.p., aumentata di euro 800,00 di multa, per il delitto ex art. 594, c.p., aumentata di euro 100,00 per l'aggravante ex art. 61, n. 10, c.p., ridotta a quella inflitta per la diminuente del rito" (cfr. pp. 3-4).

2. Avverso la sentenza della corte di appello barese ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, eccependo: 1) la mancata assunzione di una prova decisiva ai fini del giudizio, in quanto la corte territoriale ha tratto il proprio convincimento del fatto che il Lupo abbia agito con dolo e con l'intento di spaventare il pubblico ufficiale Capitelli Emilio, omettendo di considerare due prove documentali fondamentali ai fini del giudizio (ossia l'annotazione di polizia giudiziaria del carabiniere A. Massimo ed il modello 11/106 prot. OP/85 del 2 novembre 2007), dalle quali emerge, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la fondatezza della tesi della difesa secondo cui le parole pronunciate dall'imputato, alla presenza di suoi conoscenti, avevano il significato di un mero atto di spavalderia privo di significato; 2) la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, con conseguente necessità di procedere alla rettificazione di un errore ex art. 619 c.p.p., in quanto nella determinazione dell'entità della pena finale, non è stata applicata per intero la riduzione di un terzo prevista dal rito prescelto dall'imputato, che risulta applicata alla multa, ma non alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

pena detentiva; 3) l'estinzione dei reati, per sopravventa prescrizione alla data del 2 maggio 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. In via preliminare occorre rilevare che il delitto di cui all'art. 594, c.p., non è più previsto dalla legge come reato.

L'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, ha, infatti, abrogato, tra gli altri, l'art. 594, c.p., per cui, ai sensi dell'art. 2, co. 2, c.p., il Lupo non può essere punito per un fatto (commesso, come da contestazione, il 2.11.2007), che, ai sensi di una disposizione avente valore di legge, entrata in vigore successivamente, non costituisce reato, con la conseguenza che, essendo intervenuta sentenza di condanna, ne cessano gli effetti, non potendosi riconoscere alcuna competenza del giudice penale a conoscere di un fatto divenuto penalmente irrilevante.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, senza rinvio, limitatamente alla imputazione di cui all'art. 594, c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con conseguente eliminazione della porzione di pena pecuniaria irrogata all'imputato per tale reato dalla corte di appello, a titolo di continuazione con il delitto ex artt. 612, co. 2, 61, n. 10, c.p.

4. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso, in quanto con esso l'imputato propone una mera rivalutazione del compendio probatorio operata dal giudice di secondo grado, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. *ex plurimis*, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).

Inoltre, in relazione al contenuto degli atti su cui si concentrano i rilievi dell'imputato, non può non rilevarsi la violazione, da parte di quest'ultimo, del principio della cd. autosufficienza del ricorso, secondo cui anche in sede penale, allorché venga lamentata l'omessa o travisata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

valutazione di specifici atti processuali, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa allegazione ovvero la trascrizione dell'integrale contenuto di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, salvo che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr. Cass., sez. I, 17/01/2011, n. 5833, G.), circostanza non sussistente, in tutta evidenza, nel caso in esame.

5. Fondato è il rilievo sulla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, in quanto, nel procedere alla rideterminazione della pena, conseguente alla operata riqualificazione ed alla riconosciuta continuazione tra le due condotte illecite innanzi indicate, la corte territoriale operava la riduzione di un terzo conseguente alla scelta del rito abbreviato con cui l'imputato aveva definito la propria posizione nel giudizio di primo grado, solo sulla pena pecuniaria irrogata per il delitto di cui all'art. 594, c.p., a titolo di aumento per la continuazione, e non anche sulla pena detentiva per il reato di minaccia, la cui entità veniva fissata in mesi due, laddove, tenuto conto della suddetta riduzione premiale, avrebbe dovuto essere determinata nella misura di mesi uno giorni dieci di reclusione, posto che la pena-base era stata fissata, per l'appunto, in mesi due di reclusione.

Eliminata, pertanto, la porzione di pena pecuniaria per l'intervenuta abrogazione del delitto ex art. 594, c. p., il trattamento sanzionatorio va rideterminato, in conformità a quanto richiesto in via principale dall'imputato, nella misura di mesi uno e giorni dieci di reclusione.

Tuttavia l'errore commesso dal giudice di secondo grado, non determina l'annullamento, sul punto, della sentenza impugnata, trovando applicazione, nel caso in esame, come chiesto dall'imputato nel secondo motivo di ricorso, il disposto dell'art. 619, co. 2, c.p.p., trattandosi di semplice rettificazione di un evidente errore di calcolo, alla quale, in virtù della richiamata disposizione normativa, deve provvedere la stessa Corte di Cassazione.

In questo senso si è pronunciata, da tempo, la giurisprudenza di legittimità, affermando il principio, secondo cui, quando si sia proceduto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

con il rito abbreviato, essendo tenuto il giudice di merito a ridurre inderogabilmente la pena in concreto determinata nella misura fissa di un terzo, a norma dell'art. 442, co. 2, c.p.p., qualora la pena in concreto determinata sia stata ridotta in misura inferiore a quella fissa di un terzo, si ha un mero errore nel computo della pena relativamente ad una operazione aritmetica, che la Corte di Cassazione può rettificare ai sensi dell'art. 619, comma secondo, c.p.p., senza dover pronunciare annullamento (cfr. Cass., Sez. II, 9.2.1995, n. 5840, rv. 201330; Cass., Sez. V, 22.2.2012, n. 15068, rv. 252316).

Un'ulteriore precisazione va fatta in ordine alla natura dell'istituto previsto dall'art. 619, c.p.p., perché tornerà utile nel prosieguo della trattazione, quando si affronterà il tema della prescrizione.

Si tratta, come è stato rilevato con condivisibile argomentare, di un intervento di rettifica, avente ad oggetto un errore, non relativo alla sostanza del contenuto decisorio, previsto da una disposizione speciale, che deroga e prevale su quella posta dall'art. 130 dello stesso codice. Codice (cfr. Cass., Sez. III, 4.3.2003, n. 19627, rv. 224846).

Ne consegue, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che condizioni per l'esercizio del potere di rettifica sono, da un lato, la rituale investitura della Corte di Cassazione, attraverso il ricorso; dall'altro, il fatto che il ricorso non abbia ad oggetto solo una mera richiesta di rettifica, condizioni, entrambe sussistenti nel caso in esame (cfr. Cass., Sez. U., 24.6.1998, n. 9973, rv. 211072; Cass., Sez. VI, 1.2.1995, n. 420, rv. 200744; Cass., Sez. III, 4.3.2003, n. 19627, rv. 224846; Cass., Sez. VI, 29.5.2003, n. 30576, rv. 225716).

6. Va ora affrontata una questione di notevole importanza, riguardante l'incidenza del compiuto decorso del temine di prescrizione per entrambi i reati, alla data del 2.5.2015, che, in astratto, ne avrebbe determinato la sopravvenuta estinzione, peraltro invocata, sia pure genericamente, dall'imputato come richiesta subordinata, nel terzo motivo di ricorso.

Trattandosi, infatti, di reati commessi il 2.11.2007, il relativo termine di prescrizione, pari, nella sua massima estensione, tenuto conto degli atti interruttivi intervenuti ed in mancanza di cause di sospensione del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

relativo decorso, a sette anni e sei mesi, sarebbe perento, per l'appunto, alla data del 2.5.2015, successiva alla pronuncia della sentenza di appello, intervenuta il 23.1.2015.

Ovviamente il problema non si pone, con riferimento al reato ex art. 594, c.p., essendo pacifico che il disposto annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata, perché il fatto di ingiuria non è previsto dalla legge come reato, in conseguenza dell'intervenuta abrogazione, rappresenta una formula più favorevole per il reo di un annullamento per estinzione del reato, dovuta al mero decorso del tempo.

Il problema si pone, invece, con riferimento al reato residuo.

Si tratta, infatti, di stabilire se, ferma restando l'inammissibilità del primo motivo di ricorso articolato dal Lupo, per le ragioni già espresse, la fondatezza del secondo motivo, con cui, come si è detto, l'imputato ha chiesto, ai sensi dell'art. 619, c.p.p., la "rettificazione" dell'errore commesso dal giudice di appello nella determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, non imponga di rilevare il compiuto decorso del termine di prescrizione e, conseguentemente, annullare senza rinvio, anche con riferimento al delitto di cui all'art. 612, c.p., la sentenza impugnata, sia pure con la diversa formula per essere il reato estinto per sopravvenuta prescrizione.

Non ignora il Collegio che sembrerebbe deporre in tal senso la ricognizione del "diritto vivente", formatosi *in subiecta materia"*, sul quale appare opportuno soffermarsi, sia pure brevemente.

Punto di partenza di tale ricognizione non può che essere la sentenza delle Sezioni Unite "Tuzzolino" (n. 1 del 19.1.2000, rv. 216239), in cui si afferma il seguente principio di diritto.

Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame.

Ne consegue (ecco il punto di maggiore interesse per la decisione sul ricorso del Lupo) che l'eventuale causa di estinzione del reato (rappresentata nel caso portato all'attenzione delle Sezioni Unite dalla prescrizione) deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce.

In altri termini, precisano le Sezioni Unite, "in caso di sentenza di condanna, l'indagine sulla responsabilità dell'imputato e quella sull'accertamento delle circostanze e sulla determinazione della pena costituiscono altrettanti, distinti, punti della decisione inseriti all'interno di un medesimo capo, sicché la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a fare acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata quando, per quello stesso capo, l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena. Il giudicato si forma allorché anche tali punti sono definiti dal giudice dell'impugnazione e le relative statuizioni non sono censurate con ulteriori mezzi di gravame: soltanto in presenza di tali inderogabili condizioni deve considerarsi realizzata la consunzione del potere di decisione del giudice dell'impugnazione, anche con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e la pronuncia sul capo, divenuta ormai completa, assume il carattere della immutabilità, ostacolando, perciò, l'applicazione delle cause estintive del reato".

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il principio dell'autonomia dei singoli capi della sentenza e delle conseguenze che ne derivano sulla formazione del giudicato, è stato ribadito in una serie di pronunce, sia delle Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. U., 22.11.2000, 32, rv. 217266; n. Cass., Sez. U., 9.3.2007, n. 10251, rv. 235699; Cass., Sez. U., 27.5.2016, n. 6903, rv. 268966), che delle sezioni semplici (cfr. Cass., Sez. VI, 20.10.2011, n. 6924, rv. 256556; Cass., Sez. VI, 2.10.2013, n. 50334, rv. 257846; Cass., Sez. V, 19.11.2014, n. 15599, rv. 265119), all'esito delle quali è possibile affermare il consolidarsi del principio di diritto, secondo cui, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. (cfr. Cass., Sez. U., 27.5.2016, n. 6903, rv. 268966).

In alcune pronunce delle sezioni semplici, inoltre, si ribadisce l'impossibilità di far valere o di rilevare di ufficio la prescrizione maturata tra la pronuncia della sentenza di secondo grado ed il ricorso per cassazione, se sono ancora in discussione le questioni relative alla pena, come, ad esempio, nel caso in cui l'impugnazione riguardi la sussistenza di una circostanza aggravante o il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati (cfr. Cass., sez. III, 1.6.2016, n. 7937, rv. 269030; Cass., Sez. V., 14.7.2014, n. 46513, rv. 261036).

Né la questione di cui si discute può essere risolta, ritenendo che, in conseguenza della inammissibilità del motivo di ricorso sulla responsabilità dell'imputato, si sia formato un giudicato parziale, sul quale non inciderebbe il successivo verificarsi della causa estintiva del reato, secondo quanto previsto dall'art. 624, co. 1, c.p.p.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ed invero, come chiarito dalle Sezioni Unite nella stessa sentenza Tuzzolino, "l'art. 624, comma 1, c.p.p., che indubbiamente riconosce l'autorità del giudicato sia ai capi che ai punti della sentenza, non rappresenta, tuttavia, l'espressione di un principio applicabile al di fuori della specifica situazione dell'annullamento parziale, dato che la disposizione detta una regolamentazione particolare, attinente unicamente ai limiti obiettivi del giudizio di rinvio, e, dunque, è legata indissolubilmente alle peculiari connotazioni delle sentenze della Corte di cassazione ed alla intrinseca irrevocabilità connaturata alle statuizioni dell'organo posto al vertice del sistema giurisdizionale, onde è da escludere che la disposizione stessa possa essere utilmente richiamata per sovvertire i principi generali desumibili dalle linee fondanti dell'ordinamento processuale relativo alle impugnazioni penali. Quest'ultimo profilo traspare chiaramente da una delle più lucide ed argomentate pronunce delle Sezioni Unite, con la quale -a proposito dell'art. 545 del codice del 1930, integralmente riprodotto nell'art. 624 del codice vigente- è stato precisato che ...i limiti ai quali è vincolato il giudice di rinvio "sono tutti riconducibili alla rilevanza ed all'efficacia della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione" e che "gli effetti preclusivi che impediscono al giudice di rinvio di estendere la sua indagine oltre i limiti oggettivi del giudizio a lui affidato non sono in alcun modo assimilabili a quelli che conseguono alla delimitazione del contenuto dei motivi di impugnazione: essi, infatti, sono diretta ed ineludibile conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia della Corte di Cassazione in relazione a tutte le parti diverse da quelle annullate ed a queste non necessariamente connesse" (Cass., Sez. Un., 23 novembre 1990, Agnese ed altri).

Tanto premesso, ad avviso del Collegio, nel caso in esame, la peculiarità della fattispecie processuale, derivante dalla combinazione tra l'inammissibilità originaria del motivo di ricorso relativo alla responsabilità dell'imputato e l'applicazione del meccanismo di semplice correzione di un mero errore materiale previsto dall'art. 619, co. 2, c.p.p., consente di pervenire ad una decisione sull'irrilevanza del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

compiuto decorso del termine prescrizione, che solo apparentemente si allontana dall'alveo giurisprudenziale, riassunto nelle pagine precedenti.
Ciò per le seguenti ragioni.
Va, innanzitutto, rilevato che nella stessa sentenza "Tuzzolino" le Sezioni Unite, nell'approfondire la distinzione tra "capi" e "punti" della decisione, hanno evidenziato come il concetto di "punto della decisione", abbia "una portata più ristretta di quello di "capo", riguardando "tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione"; ne consegue che, "se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, c.p.p., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza. Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna- l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio."
Orbene, ad avviso del Collegio, nel caso in esame è possibile definire "completa" la decisione presa dal giudice di secondo grado sul reato di cui all'art. 612, co. 2, c.p., non solo in termini di accertamento del fatto, di attribuzione di esso all'imputato, di qualificazione giuridica, di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

inesistenza di cause di giustificazione, di colpevolezza, di accertamento della circostanza aggravante, di cui all'art. 612, co. 2, c.p., ma anche in termini di determinazione della pena.

Ciò in quanto, risolte le questioni relative alla qualificazione giuridica del fatto ed alla responsabilità dell'imputato, la definizione del procedimento attraverso la scelta del giudizio abbreviato non lasciava alcuna scelta al giudice di secondo grado, se non quella di operare la riduzione "secca" di un terzo sulla pena-base inflitta, pena, quest'ultima, la cui entità, si badi bene, non ha formato oggetto di contestazione, essendosi l'imputato limitato a sollecitare, con riferimento a tale pena, l'esercizio, da parte della Corte di Cassazione, del potere di rettifica ad essa attribuito dall'art. 619, co. 2, c.p.p., limitatamente alla pena detentiva.

Il mero errore nel computo della pena finale commesso dal giudice di appello con riferimento alla porzione di pena detentiva, alla quale non è stata operata la riduzione di un terzo, a norma dell'art. 442, co. 2, c.p.p., non attiene, infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamata, alla sostanza del contenuto decisorio dell'atto, tanto da giustificare un semplice intervento di rettifica, ai sensi dell'art. 619, co. 2, c.p.p., che, come si è visto, rappresenta una particolare forma della correzione di errori materiali, prevista in via generale dall'art. 130, c.p.p. (in senso contrario, v., però, Cass., sez. I, 23.9.2005, n. 1025, rv. 233276, che, su tale presupposto, giunge a conclusioni diverse in ordine alla rilevanza della prescrizione maturata *medio tempore*).

Pertanto può ben dirsi, anche con riferimento all'esercizio da parte della Corte di Cassazione del potere di rettificazione ex art. 619, co. 2, c.p.p., che, come osservato da autorevole dottrina con riferimento alla procedura di correzione di cui all'art. 130, c.p.p., il rimedio mira a ricostituire l'effettiva volontà espressa da chi ha deliberato l'atto, vale a dire l'effettivo pensiero che informa di sé la motivazione ed il dispositivo, non formalmente manifestatosi, nel caso in esame, per un mero errore di omissione, particolarmente evidente ove si tenga conto che la corte di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

appello ha, invece, operato la riduzione di un terzo sulla pena pecuniaria.

Il mero errore aritmetico compiuto dal giudice nella determinazione della pena finale, dunque, non appartenendo alla sostanza del contenuto decisorio, non impedisce di ritenere esaurito il potere giurisdizionale del giudice, essendo stati, in realtà, decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, anche se la decisione sulla pena non è stata correttamente manifestata per un mero errore (formale) di calcolo.

Stante l'originaria inammissibilità del motivo di ricorso sulla responsabilità dell'imputato e l'assenza di motivi di ricorso (nel senso innanzi chiarito) sul contenuto decisorio attinente alla determinazione della pena, può allora affermarsi che, in relazione al capo della sentenza relativo al delitto di cui all'art. 612, co. 2, c.p., il giudizio risulta integralmente esaurito, con la conseguente formazione del giudicato, prima del decorso del termine di prescrizione, venuto a compimento dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, che, pertanto, non può essere più rilevato.

La non completa soccombenza del Lupo, implica che lo stesso non sia condannato al pagamento delle spese processuali e nemmeno della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla imputazione di cui all'art. 594, c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena in continuazione.

Dichiara nel resto inammissibile il ricorso e ridetermina il trattamento sanzionatorio in mesi uno e giorni dieci di reclusione.

Così deciso in Roma il 15.2.2018.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale